

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-923 del 14/02/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Bosi Ermanno s.s. con sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza ed installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 4).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-975 del 14/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - **Società Agricola Bosi Ermanno s.s.** con sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza ed installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole - **Modifica non sostanziale di AIA** con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 4).

IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

“AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA”

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020** è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s., con sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza ed installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis; la linea produttiva degli avicoli presente nell'insediamento (con riferimento alle specie pollastre e capponi a terra) è sotto soglia AIA;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 è stato aggiornato con i seguenti atti:

1. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1052 del 22/02/2024, modifica non sostanziale di AIA inerente modifiche impiantistiche-gestionali e riallineamento; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 1;
2. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2886 del 21/05/2024, modifica non sostanziale di AIA in autotutela di rettifica delle imprecisioni presenti nell'Allegato 1 REV. 1 comunicate dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s. con nota acquisita al prot. n. PG/2024/43502 del 06/03/2024; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 2;
3. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4695 del 29/08/2024, modifica non sostanziale di AIA inerente la richiesta di proroga al 30/11/2024 della prescrizione n. 47 bis, la rimozione della stazione di pompaggio presso il capannone 1 e l'adeguamento

dell'impianto di fognatura dei liquami suinicoli e l'aumento di SUA nel capannone 1 conseguenza della rimozione della stazione di pompaggio; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 3;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s., tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 28/11/2024, acquisita al protocollo n. PG/2024/215918 del 28/11/2024, relativa a:

1. richiesta di proroga al 31/12/2025 della prescrizione n. 47 bis relativa alla presentazione di una relazione tecnica che certifichi le misure dei due laghi, tenendo presente la reale forma dei medesimi, con allegati i calcoli e le modalità e tecniche utilizzate per effettuare le misurazioni; tale richiesta è motivata dal lento accrescimento del livello del liquame all'interno del lagone e dalla mancata distribuzione programmata dell'effluente;
2. installazione presso zona filtro di servizio per lavaggio mani, da richiesta AUSL; è prevista l'installazione di un lavello e di un rubinetto per il lavaggio e l'igiene delle mani degli operatori e dei visitatori dell'impianto, con convogliamento delle acque di scarico ad una tanica specificatamente predisposta che periodicamente ed al bisogno verrebbe svuotata manualmente nell'impianto di scarico dei servizi presenti nel sito produttivo (S1), subendo pertanto il passaggio ed il trattamento nella linea di depurazione degli scarichi già esistente;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto non incidente sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPa, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Valutato altresì che le modifiche presentate non devono essere sottoposte a Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi della Deliberazione di giunta Regionale n. 14585/2023 in quanto ascrivibili a tipologie pre-valutate di modesta entità non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2024/216593 del 29/11/2024, è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con nota prot. n. PG/2024/216615 del 29/11/2024, è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la conclusione del procedimento di modifica di AIA;
- con nota prot. n. PG/2024/230323 del 19/12/2024 il PTR Agrozootecnica di Arpae ha trasmesso il parere tecnico di competenza per la modifica di AIA di che trattasi, come di seguito riportato:

"Dalla presa visione della documentazione allegata alla richiesta di modifica non sostanziale, riguardo al punto 2) "dove la ditta intende gestire lo scarico del lavandino, per il lavaggio delle mani, presente nella zona filtro mediante la raccolta dei reflui prodotti in una tanica e periodicamente ed al bisogno tale tanica scaricata nei servizi igienici presenti nel sito produttivo..." si precisa quanto di seguito:

- i reflui prodotti dal lavandino della zona filtro e raccolti nella tanica, si configurano come rifiuto e come tali devono essere smaltiti;
- nella norma (D.L.gs 152/06 e s.m.i.) per scarico s'intende qualsiasi immissione di acque reflue **effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che**

collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria).

Per quanto sopra precisato si ritiene che il sistema di gestione dei reflui che la Ditta ha proposto non sia accettabile, in quanto non è consentita l'immissione di un rifiuto in una condotta fognaria; pertanto, la Ditta dovrà presentare un sistema alternativo per la gestione dello scarico della zona filtro.”;

- con nota prot. n. PG/2025/1558 del 07/01/2025 questo SAC ha comunicato alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s., ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di modifica di AIA relativamente al punto 2. sopra riportato, così come dettagliato nel parere pervenuto dal PTR Agrozootecnica e di cui al prot. n. PG/2024/230323 del 19/12/2024; tale comunicazione ha sospeso i tempi del procedimento fino alla presentazione da parte del proponente di eventuali osservazioni, oppure, in assenza delle stesse, per 10 giorni; nella stessa comunicazione è stata comunicata l'assentibilità della richiesta di modifica di AIA inerente alla proroga al 31/12/2025 della prescrizione n. 47 bis (punto 1. della richiesta di modifica di AIA);
- con nota acquisita al prot. n. PG/2025/8724 del 16/01/2025 la Società Agricola Bosi Ermanno s.s. ha inviato le proprie osservazioni in merito al preavviso di diniego trasmesso in data 07/01/2025, come di seguito riportato:

“(…) la scrivente propone quanto di seguito riportato:

Installazione, presso la zona filtro, di un lavello e di un rubinetto per il lavaggio e l'igiene delle mani degli operatori e dei visitatori dell'impianto; le acque di scarico originatesi da tali operazioni verrebbero convogliate dallo scarico del lavello ad una tanica specificatamente predisposta e di adeguata capienza presente in loco.

Periodicamente ed al bisogno, tale tanica verrebbe poi svuotata manualmente in apposita vasca di accumulo e stoccaggio di adeguata volumetria, opportunamente identificata, del rifiuto così originatosi, che a sua volta verrebbe conferito periodicamente a ditta di autospurgo autorizzata per il successivo smaltimento.

Si allega alla presente la Planimetria allegato 3A 3B 3C 3D 3E 3F rev gennaio 2025 con riportata la collocazione della vasca di accumulo e stoccaggio di cui si prevede l'installazione.”;

- con nota prot. n. PG/2025/12633 del 22/01/2025 è stata comunicata agli Enti la ricezione delle osservazioni da parte della ditta al preavviso di diniego (che sono state allegate alla comunicazione) ed è stato chiesto agli Enti di fare pervenire entro stretto giro eventuali valutazioni in merito;
- la Società Agricola Bosi Ermanno s.s., in data 24/01/2025, ha caricato sul Portale IPPC-AIA le osservazioni in merito al preavviso di diniego trasmesso in data 07/01/2025, già inviate per pec in data 16/01/2025, che sono state acquisite al prot. n. PG/2025/14878 del 24/01/2025; le stesse sono state trasmesse dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad Arpae in data 27/01/2025 e acquisite al prot. n. PG/2025/15306 del 27/01/2025;
- con nota prot. n. PG/2025/25439 del 10/02/2025 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s., considerato il parere favorevole inviato dal PTR Agrozootecnica e ritenuto pertanto congruo accogliere la richiesta della ditta e modificare l'Allegato 1 “Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

1. al § A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO viene modificata la seguente planimetria:

~~Allegato 3A 3B 3C 3D 3E 3F, di Giugno 2024; (modifica agosto 2024)~~

- Allegato 3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 3F, Rev. Gennaio 2025; (**modifica febbraio 2025**)

2. al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene modificato alla sezione "**Linea produttiva suini**" il terzultimo periodo come segue:

Ai fini della biosicurezza verrà predisposta un'adeguata recinzione meccanica realizzata in rete metallica con altezza dal piano di campagna di 1,50 m ed interrata per 20 cm, e dotata di cancelli per il passaggio di mezzi ed operatori. Verrà realizzata una nuova zona filtro con ~~utilizzo di gel disinfettante per le mani e senza produzione di acque reflue di scarico né di rifiuto liquido~~ l'installazione di un lavello e un rubinetto per il lavaggio delle mani. Le acque di scarico prodotte da tali operazioni vengono convogliate e raccolte dallo scarico del lavello ad una tanica della capacità di 15 l. Periodicamente ed al bisogno, tale tanica viene svuotata manualmente in un'apposita vasca di accumulo e stoccaggio con capacità pari a 200 l con apposto cartello identificativo del corrispondente rifiuto prodotto e come tale smaltito con la frequenza stabilita dalla vigente normativa. La vasca di accumulo e stoccaggio verrà posizionata vicino alla zona filtro come da planimetria Allegato 3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 3F, Rev. Gennaio 2025. (**modifica febbraio 2025**)

3. al § **C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE** in corrispondenza della "**2^ Modifica**" (primo periodo) viene precisato quanto segue:

Attualmente, come rappresentato all'Allegato 3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 3F di Dicembre 2023, i liquami suinicoli provenienti dai capi allevati nei Capannoni 1 e 2 vengono convogliati al Lagone 1 da un sistema di pompaggio collocato nel Capannone 1 (si precisa che con la modifica caricata sul portale AIA in data 28/11/2024 l'Allegato 3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 3F è stato aggiornato). (**modifica febbraio 2025**)

4. al § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** viene modificata la prescrizione n. 47 bis, come segue:

47 bis. Entro il ~~30 novembre 2024~~ **31 dicembre 2025** dovrà essere fornita all'Autorità Competente una relazione tecnica che certifichi le misure dei due lagoni aziendali, tenendo presente la reale forma dei medesimi, con allegati i calcoli e le modalità e tecniche utilizzate per effettuare le misurazioni. (~~modifica agosto 2024~~) (**modifica febbraio 2025**)

5. al § **D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI** viene inserita la prescrizione n. 71 quater, come segue:
(**acque derivanti dalla zona filtro**) (**modifica febbraio 2025**)

71 quater. All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido proveniente dalla tanica adibita alla raccolta delle acque derivanti dalla zona filtro con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa settoriale. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4695 del 29/08/2024 ha approvato la REV. 3 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" per l'installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato 1, apportando la **REV. 4**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo Allegato;

- sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'Allegato "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (**AII. 1 REV. 4**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento le parti modificate che vengono aggiornate e approvate sono evidenziate tramite la dicitura (modifica febbraio 2025) e scritte in colore rosso;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che la Responsabile di Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s. in data 28/11/2024 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 per l'installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole gestita dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s.;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**AII. 1 REV. 4**), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - **§ A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO;**
 - **§ C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO;**
 - **§ C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE;**
 - **§ D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** (modifica prescrizione n. 47 bis);
 - **§ D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI** (inserimento prescrizione n. 71 quater);

4. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica febbraio 2025) e scritte in colore rosso;
5. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** che nei confronti della Responsabile del Procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s.;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s.;
12. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.